SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 229

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 settembre 2020 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. **122**.

**Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136*

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole «più lavoratori» sono soppresse le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla

somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;

3) al comma 3, le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-*bis*»;

4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-*bis*, 5»;

*b)* all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole «in Italia» è aggiunto il seguente periodo: «. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.»;

*c)* all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera *e)*, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

*a)* periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

*b)* durata minima dei congedi annuali retribuiti;

*c)* retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;

*d)* condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;

*e)* salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

*f)* provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

*g)* parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;

*h)* condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;

*i)* indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis* Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.»;

3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni»;

*d)* dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Distacco di lunga durata)*. — 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:

*a)* le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;

*b)* le clausole di non concorrenza;

*c)* la previdenza integrativa di categoria.

2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

3. In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;

*e)* all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole «alle tariffe minime salariali e ai loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla retribuzione e ai suoi»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.»;

*f)* all'articolo 8:

1) al comma 3, dopo le parole «in Italia» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, stabilite in Italia,»;

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.»;

*g)* all'articolo 10, comma 1, lettera *i)*, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«i-*bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.»;

*h)* dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Obblighi informativi)*. — 1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-*bis*, primo periodo, è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, secondo periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2-*bis*, primo periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, le informazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di vigilanza.»;

*i)* all'articolo 12:

1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.

3-*ter*. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.».

2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 2 e 3-*ter*».

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione così recita:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.

— La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L 159.

— La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.

— Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») è pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.

— Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.

— Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.

— Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.

— La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea è pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.

— Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.

— La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2018) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245.

— Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2016, n. 169.

— Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, S.O., così recita:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Campo d'applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

*2*-bis. *Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.*

3. L'autorizzazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al *ai commi 2 e 2-bis* che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro.

4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.

5. Le disposizioni di cui agli *articoli 3, 4, 4*-bis*, 5*, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.

6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* "autorità richiedente" l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

*b)* "autorità adita" l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

*c)* "autorità competente" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21, l'autorità giudiziaria;

*d)* "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. *Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2-*bis *e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia;*

*e)* "*condizioni di lavoro e di occupazione*"*le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'art. 4*.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Condizioni di lavoro e di occupazione). — 1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'art. 2, lettera* e)*, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:*

a) *periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;*

b) *durata minima dei congedi annuali retribuiti;*

c) *retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;*

d) *condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;*

e) *salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*

f) *provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;*

g) *parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;*

h) *condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;*

i) *indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.*

*1-*bis *Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.*

2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima *dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni* per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'art. 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'art. 83-*bis*, commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Accesso alle informazioni)*. — 1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:

*a)* condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;

*b)* contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento *alla retribuzione e ai suoi* elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;

*c)* procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;

*d)* soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

*2*-bis*. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere* a) *e* b)*, non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.*».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Cooperazione amministrativa)*. — 1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle au-

torità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia*, ivi incluse le imprese di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, stabilite in Italia,* comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.

4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:

*a)* entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;

*b)* entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.

5. L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.

6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.

7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.

8. La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.

9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

*9-*bis*. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.*».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Obblighi amministrativi)*. — 1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

*a)* dati identificativi dell'impresa distaccante;

*b)* numero e generalità dei lavoratori distaccati;

*c)* data di inizio, di fine e durata del distacco;

*d)* luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

*e)* dati identificativi del soggetto distaccatario;

*f)* tipologia dei servizi;

*g)* generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera *b)*;

*h)* generalità del referente di cui al comma 4;

*i)* numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;

*i-*bis*) nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2- bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.*

1-*bis*. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'art. 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

*a)* ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

*b)* in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-*ter*. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera *b)*.

1-*quater*. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

*a)* contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

*b)* prospetti di paga.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

*a)* conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

*b)* designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.

1-*bis*. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'art. 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200 a euro 12.000. Si applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10, comma 3, lettera *a)*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.600 euro per ogni lavoratore interessato.

3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10, commi 3, lettera *b)*, e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro.

*3-*bis*. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.*

*3-*ter*. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10-*bis*, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.*

4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1*, 2 e 3-ter* non possono essere superiori a 150.000 euro.».

**20G00141**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione.**

Il Senato della Repubblica è convocato in 258ª seduta pubblica mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 11, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

**20A04994**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 luglio 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00345, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 1147/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, come modificata con la decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020 che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, n. 1385 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Tecnologie per gli ambienti di vita» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione» «Tecnologie per gli ambienti di vita» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 11 giugno 2018 prot. n. 10197 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Tecnologie per gli ambienti di vita» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00345 dal titolo «4FRAILTY – Sensoristica intelligente, infrastrutture e modelli gestionali per la sicurezza di soggetti fragili» con nota del 10 luglio 2018, prot. n. 11603;

Vista la nota del 16 ottobre 2019, prot. n. 18621, con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per la valutazione economico - finanziaria del progetto «4FRAILTY - Sensoristica intelligente, infrastrutture e modelli gestionali per la sicurezza di soggetti fragili»;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. trasmessi con nota del 16 dicembre 2019, prot. n. 22184;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7991 con cui il soggetto capofila ha comunicato la variazione del legale rappresentante;

Vista la nota del 20 maggio 2020, prot. n. 8167 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio della variazione del legale rappresentante capofila del progetto;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MUR con nota del 21 maggio 2020, prot. n. 8265 riguardo la variazione del legale rappresentante capofila del progetto;

Vista la nota dell'8 giugno 2020 prot. n. 9208 con cui il soggetto capofila ha comunicato che il soggetto attuatore Cooperativa EDP La Traccia, nella fase di caricamento sul portale SIRI, è stato attribuito, per un loro mero errore materiale, al soggetto proponente «INNOVAAL s.c.a.r.l.» anziché al soggetto proponente «Distretto H-BIO Puglia S.c.r.l. - Distretto tecnologico pugliese salute dell'uomo e biotecnologie»;

Vista la nota del 9 giugno 2020 prot. n. 9248 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio di cui al visto precedente;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MUR con nota del 11 giugno 2020, prot. n. 9409;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed

integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 12 giugno 2020, prot. n. 9491 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Tecnologie per gli ambienti di vita», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00345 dal titolo «4FRAILTY - Sensoristica intelligente, infrastrutture e modelli gestionali per la sicurezza di soggetti fragili» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. Tale ammissione a finanziamento si intende risolutivamente condizionata all'esito negativo del giudizio amministrativo di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 7800/2019, così come corretta con l'ordinanza n. 11721/2019.

3. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° luglio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

4. Il soggetto capofila rappresentato dal Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l., individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, con sede a legale a Catania in Strada VIII, n. 5, zona industriale c.a.p. 95121; partita I.V.A. n. 04620770877 ha sottoscritto il presente decreto di concessione (Disciplinare di concessione delle agevolazioni - Allegato 2) con giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Rosario Corrado Spinella, nato a Catania (CT) il 24 febbraio 1962, codice fiscale: SPNRRC62B16C351R, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

5. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

6. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

7. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° luglio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.691.473,98 (quattromilioniseicentonovantunomilaquattrocentosettantatre/98, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA – COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Distretto H-BIO Puglia S.c.r.l. - Distretto tecnologico pugliese salute dell'uomo e biotecnologie, Fondazione Ri,MED, e INNOVAAL s.c.a.r.l.. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1732*

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:*

*https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa*

**20A04850**

DECRETO 7 agosto 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «FOOD2GATHER» relativo al bando «HERA-JRP-PS».** (Decreto n. 1330/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenzia-

le non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63» di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERA-NET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione

della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di Cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.204,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 769478 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund HERA-JRP-PS «Public Spaces: Culture and Integration in Europe» e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund HERA-JRP-PS, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale HERA-JRP-PS Call 2017 comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla Eranet Cofund HERA-JRP-PS il 24 agosto 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando HERA-JRP-PS Call 2017 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 26-27 novembre 2018, confermata con comunicazione e-mail dell'11 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo FOOD2GATHER: «Exploring foodscapes as public spaces for integration» avente come obiettivo investigare il ruolo del cibo nello spazio pubblico - qui denominato foodscape - come mezzo di comunicazione, relazione e integrazione tra migranti, rifugiati e la società ospitante;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo FOOD2GATHER: «Exploring foodscapes as public spaces for integration»;

Vista la nota MIUR prot. n. 4988 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e la successiva nota prot. n. 13298 del 5 luglio 2019 di aggiornamento, nonché la nota integrativa del 4 febbraio 2020 - prot. n. 1533;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1189 del 20 giugno 2019, reg. UCB n. 1088 del 1° luglio 2019, con il quale è stato nominato il prof. Gianluca Aloi per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Gianluca Aloi ha approvato, in data 20 luglio 2020, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «FOOD2GATHER», di durata trenta mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.285,71 figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Padova;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «FOOD2GATHER»;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla Call 2017 lanciata dalla ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017, capitolo 7245, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale

il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 2462978 del 28 luglio 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visure Deggendorf 6955839 del 27 luglio 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo FOOD2GATHER: «Exploring foodscapes as public spaces for integration», presentato dall'Università degli studi di Padova, codice fiscale n. 80006480281, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 maggio 2019 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto FOOD2GATHER: «Exploring foodscapes as public spaces for integration» è pari a euro 150.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 118.731,26 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Padova, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, capitolo 7245, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Padova il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 31.268,74 ove detto importo venga versato dal coordinatore della ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FOOD2GATHER: «Exploring foodscapes as public spaces for integration», così come previsto dal contratto 769478 fra la Commissione europea e i partner dell' ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»,* nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di sog-

getti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Padova si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1819*

---

AVVERTENZA:

*Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:*

*https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**20A04849**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2020.

**Modifica del decreto del 30 maggio 2018, recante modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2018, n. 17021, recante modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, n. 583, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2018, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto 30 maggio 2018, laddove è stabilito che: «Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, sono comunicati formalmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'organismo pagatore AGEA. Il Ministero con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante»;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017, n. reg. 1 - 905, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione e l'istruttoria della domanda di aiuto;

Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, registrato presso la Corte dei conti il 2 luglio 2020, reg. n. 636, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2018, n. 34189, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019 al n. 1-12 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 22 gennaio 2019 n. 18 che all'art. 2 attua la possibilità di erogazione di un acconto, fino al 40% dell'ammontare della spesa premi a fronte di polizze assicurative collettive agevolate, a favore degli organismi collettivi di difesa purchè questi ultimi siano in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico;

Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020;

Considerato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020;

Considerato che nulla osta a modificare le modalità di pagamento dell'aiuto previste dall'art. 11 del citato decreto 30 maggio 2018 prevedendo l'erogazione dell'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni;

Ritenuto opportuno adeguare il citato art. 11 del decreto 30 maggio 2018 alle disposizioni di cui al decreto di delega 3 giugno 2020, n. 17750 prevedendo, al contempo, il pagamento dell'aiuto in una o più soluzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 11 «Approvazione delle domande ed erogazione del contributo»*

1. L'art. 11, del decreto 30 maggio 2018, richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Approvazione delle domande ed erogazione dell'aiuto*). — 1. L'organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'Agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del MIPAAF.

3. L'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante in una o più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

4. Al fine di garantire una più rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessità delle parti, l'organismo pagatore AGEA può erogare un acconto fino al 40 percento della spesa premi sostenuta, sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva».

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 24 luglio 2020

*Il direttore generale:* GATTO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 744*

**20A04837**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 settembre 2020.

**Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera.** (Ordinanza n. 701).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per dodici mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, recante interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato prorogato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1/2018, per ulteriori dodici mesi la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha previsto un ulteriore stanziamento di euro 8.200.00,00 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità;

Considerato che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonché il crollo di dodici unità immobiliari;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Considerato che si rende necessario prevedere ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza in corso;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Ulteriori disposizioni in materia di ricognizione dei fabbisogni*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, il commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, ed identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, trasmettendoli alla regione ed al Dipartimento della protezione civile.

2. L'allegata modulistica può essere utilizzata per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Le attività di ricognizione di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 2.

*Rimodulazione del piano degli interventi*

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019 provvede, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, alla rimodulazione del piano degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo nei limiti delle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2020

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________

# SCHEDA A
## Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

**REGIONE** ________________

**EVENTI** ____________________________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____

**di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____ (G.U.R.I. del __/__/____ n. ___)**

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

SEZIONE 1 **Identificazione del soggetto dichiarante**

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

In qualità di ______________________________________________________________

______________________________________________________________

SEZIONE 2 **Soggetto Attuatore proposto**

______________________________________________________________

______________________________________________________________

SEZIONE 3 **Identificazione del bene**

- Indirizzo/Località:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

- Geolocalizzazione *(sistema di riferimento: WGS84)*:

  - Fuso: ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34

  ☐ Coordinate piane UTM:

  Nord: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo scheda A: __________

☐ Coordinate geografiche:

Latitudine: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Longitudine: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

- Utilizzo (*specificare la categoria e la sottocategoria del bene, identificandole tra le voci elencate nell'appendice allegata alla presente scheda*):

  Categoria: ____________________________________________

  Sottocategoria:____________________________________________

- Descrizione del bene ante evento:

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

SEZIONE 4 **Descrizione del danno subito**

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

- In caso di edificio o manufatto, specificare se risulta:

  ☐ danneggiato

  ☐ distrutto

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo scheda A: __________

- In caso di alluvione:
  1) l'origine dell'evento risulta essere
     - ☐ Fluviale
     - ☐ Pluviale
     - ☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento
     - ☐ Altro (tra cui tsunami)
     - ☐ Origine dell'inondazione incerta
     - ☐ Acque sotterranee
     - ☐ Marina
  2) la caratteristica della piena è del tipo
     - ☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)
     - ☐ Alluvione da fusione nivale
     - ☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood
     - ☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood
     - ☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo
     - ☐ Colata detritica
     - ☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate
     - ☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate
     - ☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): ________________________________
     - ☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione
     - ☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): ________________________________

     l'altezza della colonna d'acqua è pari a: ______________________________________
  3) il meccanismo della piena è del tipo
     - ☐ Superamento della capacità di contenimento naturale
     - ☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa
     - ☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso
     - ☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa
     - ☐ Altro meccanismo (*specificare*): ________________________________
     - ☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione
     - ☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): ________________________________
  4) l'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*)

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo scheda A: __________

---

SEZIONE 6 **Stato di attuazione**

☐ Progettazione:

- Elaborati di progetto:

  ☐ Stima sommaria

  ☐ Progetto di fattibilità tecnica ed economica

  ☐ Progetto Definitivo

  ☐ Progetto Esecutivo

☐ In corso di esecuzione

☐ Ultimato

- Riferimento economico:

  ☐ Prezziario regionale vigente

  ☐ Altro prezziario di riferimento (*specificare:* ________________________________________)

- Costo stimato: € ________________________

(in lettere EURO_________________________________________________________________)

di cui:

Quota di cofinanziamento €____________________ Fondi________________________________

SEZIONE 7 **Ambito ricognitivo**

☐ I - Intervento di ripristino di edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati

☐ II - Interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo scheda A: __________

settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie

☐ III - Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità

SEZIONE 8 **Classe di priorità di intervento**

☐ A - primi interventi urgenti

☐ B - interventi di ripristino

☐ C - interventi strutturali di riduzione del rischio residuo

SEZIONE 9 **Contributi assicurativi**

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative per l'importo complessivo di € ______________________

*Data* ___/___/______

*Il rappresentante dell'Amministrazione*

___________________________

*VISTO:*
*Il Commissario Delegato*

___________________________

# NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE SCHEDA A

La scheda è divisa in 9 sezioni.

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi.

**SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante**

- Inserire la figura incaricata/delegata dall'Amministrazione competente sul bene sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa (ad es. Sindaco, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, ecc.) ed indicare la carica ricoperta.

**SEZIONE 2 - Soggetto Attuatore proposto**

- Inserire il Soggetto Attuatore dell'appalto proposto. Può essere diverso dal Soggetto Pubblico competente sul bene (ad es. il Comune concerta di fare attuare l'intervento ad un'autorità di bacino/ente di bonifica ecc.).

**SEZIONE 3 – Identificazione del bene**

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).
- Nel campo definito "Utilizzo", inserire l'uso cui la struttura pubblica danneggiata/distrutta è/era adibita (ad es. caserma, scuola, casa della salute ecc.), specificando la categoria e la sottocategoria del bene, identificandola tra le voci elencate nell'appendice alla scheda.

**SEZIONE 4 – Descrizione del danno subito**

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per origine di tipo "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per origine di tipo "altro (tra cui tsunami)", si intende un'inondazione dovuta a origini diverse (tra cui tsunami).
- Per caratteristica della piena di tipo "piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per caratteristica della piena di tipo "alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- In caso di selezione della voce "altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica", è necessario specificare a quale altro tipo di caratteristiche ci si riferisce nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- In caso di selezione della voce "altro meccanismo", è necessario specificare a quale altro tipo di meccanismo ci si riferisce nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc…

**SEZIONE 5 – Descrizione dell'intervento**

- Nel campo definito "Caratteristiche delle opere", inserire il tipo d'intervento previsto (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, ecc.).
- Per "Finalità dell'intervento" si intende ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, ecc.

**SEZIONE 6 – Stato di attuazione**

- Per "Stima sommaria" si intende una stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero bene, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento.

**SEZIONE 8 – Classe di priorità di intervento**

- Per le voci riportate nella sezione, si specifica che non si tratta di un mero elenco, ma di un ordine di priorità dalla A alla C.

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

*Spazio per l'apposizione della marca da bollo*

# MODULO B2

## Ricognizione dei danni subiti per l'immediato sostegno alla popolazione

**REGIONE** ________________

**EVENTI** _________________________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____
**delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____**
**(G.U.R.I. del __/__/____ n. _____ )**

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 1 **Identificazione del soggetto dichiarante**

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___/___/_____

residente a _____________________________________________________ CAP________

indirizzo __________________________________________________________________

Tel. ____________________ ; Cell. __________________; mail/PEC ________________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

In qualità di:

- □ proprietario
- □ comproprietario (*indicare nome di altro/i comproprietario/i)*: ________________________
- □ locatario/comodatario/usufruttuario/altro *(specificare il titolo:* ________________________
  *ed indicare il nome del/i proprietario/i:* ______________________________________)
- □ amministratore condominiale
- □ condomino delegato da altri condomini
- □ legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro
  Denominazione____________________________________________________________
  forma giuridica________________________________, costituita il _____/______/________
  sede legale a ______________ CAP______ indirizzo________________________________
  Descrizione attività ___________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

**N.B.**

**Se l'unità immobiliare è un'abitazione**, la presente domanda può essere sottoscritta:

- dal proprietario se è la sua abitazione principale o abitazione principale di un terzo (locatario/comodatario/usufruttuario);
- dal locatario/comodatario/usufruttuario se è la sua abitazione principale;

*(Abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell'evento calamitoso ha la residenza anagrafica).*

**Se si tratta di parti comuni condominiali**, la presente domanda è sottoscritta dall'amministratore condominiale o, in mancanza, da un condomino delegato da altri condomini.

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

**D I C H I A R A**
**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**
**QUANTO SEGUE**

SEZIONE 2 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è ubicata in:

via/viale/piazza/(altro)______________________________________________________

al n. civico ______, in località _________________________________, CAP__________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. ______ sub ______ categoria ________

2) alla data dell'evento calamitoso:

☐ è abitazione principale:

☐ del proprietario

☐ del locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento

☐ NON è abitazione principale

☐ è parte comune condominiale

3) è costituita:

☐ solo dall'unità principale (abitazione)

☐ dall'unità principale (abitazione) e da pertinenza/e

Specificare se la pertinenza è:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ubicata nello stesso edificio in cui è ubicata l'abitazione o comunque se è strutturalmente connessa all'abitazione SI ☐ NO☐

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 3 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) risulta essere compromessa nella sua integrità funzionale

☐ SI ☐ NO

2) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ danneggiata

☐ distrutta

☐ ripristinata a seguito dell'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

3) ☐ è stata evacuata dal ___/____/_______al ___/____/_______

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _____________ del ___/____/_______ e l'eventuale provvedimento di revoca n. _____________ del ___/____/_______ con sistemazione alloggiativa alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ tramite il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)

(art. ……, O.C.D.P.C. n. ….. del …/…./……..)

☐ non è stata evacuata

4) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI ☐ NO

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 4 **Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* _____________________________

2) fa parte di un edificio di n._________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

3) è costituita da:

- n. _________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________
- Superficie non residenziale (Snr): mq ____________

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 6 **Esclusioni**

i danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo:

a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
b. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
c. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;
d. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g. danni ai beni mobili registrati.

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 7 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) sono di seguito riportate:

| **Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni parti strutturali e non** | | |
|---|---|---|
| ***Danni a:*** | ***Spesa (in €)*** | |
| | ***stimata*** | ***di cui sostenuta*** |
| Elementi strutturali | | |
| Finiture interne ed esterne | | |
| Serramenti interni ed esterni | | |
| Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) | | |
| Impianto elettrico | | |
| Ascensore, montascale | | |
| Pertinenza (vedi sez. 2, punto 3 e sez. 6 lett. b)) | | |
| Eventuali adeguamenti obbligatori per legge | | |
| Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale) | | |
| **Somma** | | |

**Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA**

2) le spese stimate e sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

| **Tab. 2 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione** | | |
|---|---|---|
| ***Danni per:*** | ***Spesa (in €)*** | |
| | ***stimata*** | ***di cui sostenuta*** |
| Ricostruzione in sito o altro sito | | |
| Acquisto | | |
| **Somma** | | |

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 8 Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità ed ulteriori danni

Inoltre, dichiara:

- ☐ di NON aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative
- ☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative

| | | |
|---|---|---|
| - per danni all'unità immobiliare | € _________________ | ○ in corso di quantificazione |
| - per danni ad arredi ed elettrodomestici | € _________________ | ○ in corso di quantificazione |
| Totale | € _________________ | |

- ☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € ____________________________ relativi a polizze per calamità naturali;
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata NON è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli abilitativi
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata oggetto, alla data dell'evento calamitoso, di sanatoria ai sensi della normativa vigente
- ☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ___/____/_______
- ☐ di aver subito danni a beni mobili non registrati
- ☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (specificare evento pregresso: ______________________________ del ___/____/_______ e per i quali la stessa:
  - ○ era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
  - ○ non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ____________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

SEZIONE 9 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 25, comma 2, lett. e), del D.lgs n. 1/2018.

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.**

Data ____/____/_______ Firma del dichiarante

___________________________

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*

☐ copia verbale assemblea condominiale *(obbligatoria per delega all'amministratore contenente la <u>delega a presentare la domanda di contributo</u>, <u>a commissionare l'esecuzione degli interventi</u> di ripristino sulle parti comuni dell'edificio condominiale e <u>a riscuotere la somma spettante</u> per gli interventi ammessi a contributo, nonché l'autorizzazione a comunicare al Comune competente i dati personali dei condomini necessari per la gestione della richiesta di contributo)*

☐ dichiarazione del proprietario *(autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo)***

☐ delega dei condomini**

☐ delega dei comproprietari **

☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **

☐ documentazione fotografica **

☐ altro___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

** Documentazione obbligatoria*

*** Documentazione da allegare solo se disponibile*

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

## NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B2

Il modulo include 9 sezioni ed un'appendice.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

**SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante**

- Nel campo definito "Il/la sottoscritto/a", il soggetto dichiarante è il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo, in tal caso risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili (qualora di appartenenza del proprietario), unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, risulta obbligatorio allegare la delega dei condomini.
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il presente modulo B.

**SEZIONE 2 - Descrizione dell'unità immobiliare**

- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto e l'uso.
- Per "parte comune condominiale", si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale costituito, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

**SEZIONE 3 – Stato dell'unità immobiliare**

- Per "Integrità funzionale" si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico)
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..
- Per "ristrutturata" si intende un'abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la presente domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della integrità funzionale della stessa.

**SEZIONE 4 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità immobiliare, ad es.: mista (cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.
- Nel campo definito "Superficie non residenziale (Snr): mq", deve essere specificata la somma delle aree di balconi, terrazze e pertinenze strutturalmente connesse e/o funzionali all'edificio (cantine, sottotetti, piani seminterrati, box, locali tecnici, ecc.).

**SEZIONE 6 - Esclusioni**

- Per "pertinenze" si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ecc.
- Per edifici "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".

**SEZIONE 7 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti**

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
- La compilazione della Tabella 3 è alternativa alla compilazione delle Tabella 1.

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

## APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

***(compilazione a cura del Comune)***

SEZIONE A **Coordinate geografiche**

Coordinate: ○ Piane UTM ○ geografiche

Fuso: ○ 32 ○ 33 ○ 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est/Long.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SEZIONE B **Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Specificare la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:

- Categoria: edifici e beni privati
- Sottocategoria:

☐ edifici pubblici/privati a uso abitativo
☐ mezzi di trasporto privati
☐ beni contenuti in aree private
☐ edifici privati a uso non abitativo
☐ beni contenuti in edifici privati

SEZIONE C **Descrizione dell'evento alluvionale**

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale
☐ Pluviale
☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento
☐ Altro (tra cui tsunami)
☐ Origine dell'inondazione incerta
☐ Acque sotterranee
☐ Marina

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): __________________________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): __________________________________

l'altezza della colonna d'acqua è pari a: ________________________________________

- Il meccanismo della piena è del tipo:

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): __________________________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): __________________________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

| | | |
|---|---|---|
| ☐ ________ m | ☐ ________ $m^2$ | ☐ ________ ettari |
| ☐ ________ km | ☐ ________ $km^2$ | ☐ ________ (numero) |

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B2]

# NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEALL'APPENDICE 1 DEL MODULO B1

L'Appendice è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

**SEZIONE A – Coordinate geografiche**

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

**SEZIONE B – Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Per edifici privati a uso abitativo (residenziale), si intendono ad esempio centri abitati, condomini, case monofamiliari, edilizia popolare, garage, scantinati.
- Per edifici privati a uso non abitativo (non residenziale), si intendono ad esempio uffici, negozi, magazzini.

**SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale**

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000)

*Spazio per l'apposizione della marca da bollo*

# MODULO C2

## Ricognizione dei danni subiti per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

**REGIONE** ________________

**EVENTI** ________________________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____

**delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____ (G.U.R.I. del __/__/____ n. _____ )**

SEZIONE 1 **Identificazione del rappresentante dell'Impresa**

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'attività economica e produttiva,

nato/a a ________________________________________________ il _____/______/________

residente a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________

Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

SEZIONE 2 **Identificazione dell'Impresa**

Ragione sociale _____________________________________________________________________

(forma giuridica______________________________________), costituita il _____/______/________

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________

partita I.V.A. n. □□□□□□□□□□□

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

Settore attività:

- ☐ Commercio
- ☐ Industria
- ☐ Turismo
  - ○ struttura ricettiva
  - ○ campeggio
  - ○ stazione balneare
- ☐ Servizi
- ☐ Artigianato
- ☐ Edilizia
- ☐ Agricoltura
- ☐ Zootecnia
- ☐ Settore sportivo
- ☐ Settore culturale / ricreativo
- ☐ Pesca
- ☐ Acquacoltura

Descrizione attività: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

**D I C H I A R A**

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

**QUANTO SEGUE**

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 3 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva

1) è ubicata in

via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________

al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______

2) è alla data dell'evento calamitoso

☐ di proprietà dell'impresa

☐ posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (*specificare*: _________________)

☐ in locazione (nome del/i proprietario/i: _______________________________________)

☐ in comodato (nome del/i proprietario/i: _______________________________________)

☐ parte comune*

3) è costituita da

☐ unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l'attività)

☐ pertinenza; specificare se:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ed ☐ è ubicata ☐ non è ubicata nello stesso immobile sede o oggetto dell'attività economica ed è direttamente funzionale all'attività stessa

* *Nel caso in cui la sede dell'attività economica/produttiva (o che costituisce l'attività) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della ricognizione/domanda di contributi per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione del Modulo B2 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".*

*Se già prodotta, riportare qui gli estremi del Modulo B2 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, n°………………..data……/……/…………*

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 4 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare

1) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ distrutta

☐ danneggiata

☐ ripristinata a seguito dei danni causati dall'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

2) è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _______________ del ___/____/_______ e l'eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del ___/____/_______)

con sistemazione alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ non è stata evacuata

3) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI

☐ NO

4) la capacità produttiva risulta compromessa:

☐ integralmente ☐ parzialmente ☐ NO

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 5 **Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* _____________________________

2) fa parte di un fabbricato costituito da:

- n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- n. _______ piani occupati dall'attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________

Note:_______________________________________________________________________________

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 7 **Esclusioni**

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo:

a. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. beni mobili registrati.

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 8 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) dell'unità immobiliare sono di seguito riportate:

| **Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non** | | |
|---|---|---|
| ***Danni a:*** | ***Spesa (in €)*** | |
| | ***stimata*** | ***di cui sostenuta*** |
| Elementi strutturali | | |
| Finiture interne ed esterne | | |
| Serramenti interni ed esterni | | |
| Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) | | |
| Impianti elettrico e per allarme | | |
| Impianti citofonico, rete dati LAN | | |
| Ascensore, montascale | | |
| Pertinenza (vedi sez. 3, punto 3 e sez. 7 lett.a)) | | |
| Eventuali adeguamenti obbligatori per legge | | |
| Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale) | | |
| **Somma** | | |

**Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA**

2) Il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o sostenuto (B2) possono essere complessivamente quantificati in:

| **Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti** | | |
|---|---|---|
| ***Danni a:*** | ***Spesa (in €)*** | |
| | ***stimata*** | ***di cui sostenuta*** |
| B1) Macchinari e attrezzature | | |
| B2) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti | | |
| **Somma** | | |

**Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA**

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

3) Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

**Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione**

| ***Danni a:*** | ***Spesa (in €)*** | |
|---|---|---|
| | ***stimata*** | ***di cui sostenuta*** |
| C1) Affitto temporaneo | | |
| C2) Ricostruzione in sito o altro sito | | |
| C3) Acquisto nuova sede | | |
| **Somma** | | |

**Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA**

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 9 **Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità**

4) Inoltre dichiara:

- ☐ di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative
- ☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di:

| | | |
|---|---|---|
| per danni alle parti strutturali e non | € __________________ | ○ in corso di quantificazione |
| per danni a macchinari e attrezzature | € __________________ | ○ in corso di quantificazione |
| per danni a scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti | € __________________ | ○ in corso di quantificazione |
| Totale | € __________________ | |

- ☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € _____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali;
- ☐ che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata, alla data dell'evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della normativa vigente
- ☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____/______/________
- ☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (*specificare evento pregresso:* ______________________ *del* ___/____/_______*)* e per i quali la stessa:
  - ○ era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
  - ○ non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

SEZIONE 10 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista dall’articolo 25, comma 2, lett. e), del d.lgs n. 1/2018.

**Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento**

Data___/____/_______ Firma del dichiarante

_______________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*

☐ documentazione fotografica **

☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **

☐ altro______________________________________________________________

______________________________________________________________________

** Documentazione obbligatoria*

*** Documentazione da allegare solo se disponibile*

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** ________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

## NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
## MODULO C2

Il modulo è diviso in 10 sezioni ed un'appendice.

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

**SEZIONE 1 - Identificazione del rappresentante dell'impresa**
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il Modulo B2.
- È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva danneggiata.

**SEZIONE 2 – Identificazione dell'Impresa**
- Per imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione.
- Il "settore sportivo" comprende centri/impianti sportivi, palestre e stadi.
- Il "settore culturale/ricreativo" comprende cinema, teatri, esposizioni e congressi.
- Nel campo definito "Descrizione attività", si devono inserire le tipologie dell'attività economica e produttiva, specificando l'attività merceologica (alimentari, farmacia, officina meccanica, produzione, ecc..).

**SEZIONE 3 - Descrizione unità immobiliare**
- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc..
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto, l'uso, ecc..
- Se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile.

**SEZIONE 4 – Stato dell'unità immobiliare**
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..

**SEZIONE 5 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**
- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità strutturale, ad es.: acciaio, cemento armato precompresso, mista.
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.
- Nel campo "Note" si può descrivere la sede dell'attività nel caso sia costituita da un complesso di edifici

**SEZIONE 7 – Esclusioni**
- Per fabbricati "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".

**SEZIONE 8 – Quantificazione della spesa**
- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, pareti portanti, solai, scale, copertura, tamponature, nonché, controventi e connessioni.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

## APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

***(compilazione a cura del Comune)***

SEZIONE A **Coordinate geografiche**

Coordinate: ○ Piane UTM ○ geografiche

Fuso: ○ 32 ○ 33 ○ 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est/Long.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SEZIONE B **Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Specificare la categoria e la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:

| CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA |
|---|---|
| ☐ Agricoltura, Zootecnia, Pesca, Miniere | ☐ aree a seminativo |
| | ☐ vigneti, frutteti, oliveti, etc |
| | ☐ risaie |
| | ☐ colture arboree (pioppeti, saliceti, etc) |
| | ☐ serre |
| | ☐ aree boscate/prati/pascoli |
| | ☐ impianti zootecnici/allevamento bestiame |
| | ☐ cave e miniere |
| | ☐ pesca |
| | ☐ attività agricole |
| ☐ Attività Economiche Settore Commercio, Industria, Artigianato, Edilizia | ☐ attività economiche settore commercio |
| | ☐ attività economiche settore industria |
| | ☐ attività economiche settore artigianato |
| | ☐ attività economiche settore edilizia (cantieri) |

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

| | |
|---|---|
| ☐ Attività Economiche Settore Turistico-Ricreative | ☐ attività economiche settore turismo (strutture ricettive, alberghi) |
| | ☐ attività economiche settore turismo - campeggi |
| | ☐ attività economiche settore turismo - stabilimenti balneari |
| | ☐ attività economiche settore culturale/ricreativo (cinema, teatri, esposizioni, congressi..) |
| | ☐ attività economiche settore sportivo (centri/impianti sportivi, palestre, stadi...) |

SEZIONE C **Descrizione dell'evento alluvionale**

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale

☐ Pluviale

☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento

☐ Altro (tra cui tsunami)

☐ Origine dell'inondazione incerta

☐ Acque sotterranee

☐ Marina

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): ________________________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): ________________________________

- Il meccanismo della piena è del tipo:

**COMUNE DI** ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): ________________________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): ________________________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

☐ ________ m ☐ ________ $m^2$ ☐ ________ ettari

☐ ________ km ☐ ________ $km^2$ ☐ ________ (numero)

**COMUNE DI** ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C2]

# NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
# APPENDICE 1 DEL MODULO C2

L'Appendice 1 è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

**SEZIONE A – Coordinate geografiche**

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

**SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale**

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

**20A04902**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 settembre 2020.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Gilenya».** (Determina n. DG/890/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la domanda presentata in data 19 aprile 2019 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 040949036, 040949051 e 040949087 del medicinale «Gilenya» (fingolimod);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La nuova indicazione terapeutica pediatrica del medicinale GILENYA (fingolimod) autorizzata:

«"Gilenya" è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying*;

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.»;

è rimborsata come segue:

«Gilenya» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia *disease modifying* (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di *washout*). Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo e adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi;

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata.

Confezioni:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister PVC/PVDC/ALU» contenitore a portafoglio da 28 capsule - A.I.C. n. 040949036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.800,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72;

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister PVC/PVDC/ALU» scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949051/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.800,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72;

«0,25 mg - capsula rigida - uso orale - blister PVC/PVDC/ALU» scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949087/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.800,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica pediatrica negoziata (pazienti pediatrici di 10 anni d'età e oltre), da cui consegue l'inserimento nel Fondo per i farmaci innovativi non oncologici di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), e l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012).

Rinuncia al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale;

L'accordo deve intendersi integrativo delle condizioni recepite con determine AIFA n. 411 del 13 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2015;

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servi-

zionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gilenya» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 settembre 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04842**

---

DETERMINA 4 settembre 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Flecainide Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/889/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 717/2012 del 7 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2013 con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flecainide Aurobindo» (flecainide) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2020 con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «A» del medicinale «Flecainide Aurobindo» (flecainide) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 042225033;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 maggio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 giugno 2020x;

Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FLECAINIDE AUROBINDO (flecainide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042225033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 9,68.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Flecainide Aurobindo» (flecainide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flecainide Aurobindo» (flecainide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 settembre 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04843**

DETERMINA 4 settembre 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/888/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente, adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 621 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2019, con la quale la società Teva B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dexmedetomidina Teva» (dexmedetomidina);

Vista la domanda, presentata in data 21 maggio 2020, con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 047531037, 047531049 e 047531052;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 giugno 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DEXMEDETOMIDINA TEVA (dexmedetomidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 047531037 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 393,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 649,85;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 047531049 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 126,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 207,95;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047531052 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 315,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 519,88.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dexmedetomidina Teva» (dexmedetomidina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dexmedetomidina Teva» (dexmedetomidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 settembre 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04844**

DETERMINA 4 settembre 2020.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Blincyto».** (Determina n. DG/886/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista le domande presentate in data 18 settembre 2018 e 7 febbraio 2019 con le quali la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044550010/E del medicinale «Blincyto» (blinatumomab);

Visti i pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica nelle sedute del 3-5 aprile 2019 e del 9-12 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27-29 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale BLINCYTO (blinatumomab):

«"Blincyto" è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore ad un anno con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche;

"Blincyto" è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con LLA da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua (MRD), superiore o uguale allo 0,1%.»;

L'indicazione terapeutica del medicinale «Blincyto» (blinatumomab):

«"Blincyto" è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia.»,

sono rimborsate come segue:

confezione: «38,5 mcg - polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044550010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.826,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.664,16.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio su prezzo *ex factory* su tutta la molecola da praticarsi alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, a fronte dell'eliminazione del *Payment by Result* per i nuovi pazienti.

La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento.

Infatti, questa procedura garantisce: da una parte il paziente che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il SSN nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa. Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blincyto» (blinatumomab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 settembre 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04845**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 maggio 2020.

**Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di un nuovo intervento, approvazione di finanziamenti integrativi per interventi già approvati e assegnazione di risorse.** (Delibera n. 16/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, Comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila e dall'ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento «Casa Italia», l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;

Vista la delibera di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e la delibera n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016, con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo RESTART», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000 e alle amministrazioni titolari di detti interventi sono state assegnate risorse per l'anno 2016, per un importo pari a euro 36.000.000,00 comprensivo della quota per l'assistenza tecnica;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 2017, con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000,00 e sono state assegnate risorse per l'anno 2017, pari a euro 13.141.005,00;

Vista la delibera CIPE n. 115 del 2017, con la quale è stato approvato un nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse per l'anno 2017, pari a euro 1.070.306,37;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 2018, con la quale sono stati approvati due nuovi interventi, per un costo complessivo pari a euro 15.700.000,00 e sono state assegnate risorse per gli anni 2017 e 2018, pari a euro 17.826.973,51, destinate, in parte, ai nuovi interventi e, in parte, a interventi già approvati;

Vista la delibera CIPE n. 56 del 2018 con la quale sono state assegnate risorse per l'anno 2018, pari a euro 10.160.000,00 per interventi del Programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con le citate delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2017;

Vista la delibera CIPE n. 20 del 2019, con la quale è stato approvato un nuovo intervento denominato «Progetto NUSES», a titolarità del Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI), per un costo a carico del Programma RESTART pari a euro 7.000.000,00 per il biennio 2019-2020 e sono state assegnate risorse per gli anni 2018 e 2019 per il complessivo importo di euro 7.462.751,56, destinate, in parte, al suddetto Progetto NUSES e, in parte, ad altri interventi del Programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2017;

Vista la delibera CIPE n. 54 del 2019, con la quale è stato approvato un finanziamento integrativo per il progetto «Dark Side 20 K», per un costo pari a euro 8.000.000,00 a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, e sono state assegnate risorse per gli anni 2017, 2018 e 2019, complessivamente pari a euro 8.847.297,00 ad alcuni interventi del Programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con precedenti delibere di questo Comitato. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2018;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 6499-P dell'8 maggio 2020, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione che, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla suddetta Struttura di missione, sulla base delle decisioni del Comitato di indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, richiede l'assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009, a valere sulle risorse finanziarie attivabili pari a euro 219.664.000,00, destinate al Programma pluriennale di sviluppo denominato RESTART, approvato con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016. Il valore complessivo della richiesta di assegnazione è di euro 24.461.335,29 e la copertura finanziaria è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dall'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E.

La proposta prevede:

*a)* l'approvazione e il finanziamento di due nuovi progetti;

*b)* l'approvazione di un finanziamento aggiuntivo per due progetti già approvati nel Programma RESTART con precedenti delibere di questo Comitato;

*c)* l'assegnazione di risorse per l'anno 2020 ad un intervento già approvato nel suddetto Programma;

*d)* la presa d'atto dell'assegnazione di economie accertate per euro 80.859,12 e di risorse residue per euro 50.950,65 alla seconda annualità del progetto «Eagle's wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», a titolarità del Comune di L'Aquila.

Tenuto conto che nel dettaglio la suddetta proposta prevede:

1. di approvare il nuovo intervento «Pit Terre della Baronia», la cui realizzazione è prevista nell'arco di quattro anni, per un costo complessivo pari a euro 5.353.716,39 e assegnare l'intero importo a favore del Comune di Castel del Monte, comune capofila dell'intervento;

2. di approvare un nuovo intervento denominato «Collegio Ferrante D'Aragona» e di assegnare l'importo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, titolare del progetto;

3. di approvare un finanziamento aggiuntivo per l'intervento «Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso», considerata la valenza strategica dell'intervento già finanziato e la necessità di assicurare continuità alle attività già avviate ed in fase di realizzazione, e assegnare l'importo di euro 8.772.813,90 a favore del Comune dell'Aquila;

4. di approvare un finanziamento aggiuntivo per l'intervento «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila» e assegnare l'importo di euro 3.934.805,00 a favore del Comune dell'Aquila;

5. di assegnare un importo di euro 2.100.000,00 per l'anno 2020, in favore del Comune dell'Aquila, per l'intervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere».

Considerato che, diversamente dagli altri interventi, per quanto concerne l'intervento «Collegio Ferrante D'Aragona» l'assegnazione dell'importo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, titolare del progetto, è condizionata, entro i sei mesi dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione di questo Comitato, alla costituzione della «Fondazione Ferrante d'Aragona» e al contestuale trasferimento alla suddetta Fondazione del patrimonio immobiliare necessario all'attuazione del progetto, così come approvato;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del progetto e all'assegnazione condizionata dell'importo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, titolare del progetto «Collegio Ferrante D'Aragona» con separata delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna;

Tenuto conto che il valore complessivo della proposta in esame, al netto del nuovo progetto «Collegio Ferrante D'Aragona», risulta pari a euro 20.161.335,29;

Preso atto della esistenza di economie accertate, per un importo di euro 80.859,12 sul progetto «Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico» a titolarità del Comune dell'Aquila, approvato con delibera CIPE n. 49 del 2016 con risorse assegnate per un importo di euro 150.000,00 e realizzato e concluso con una spesa rendicontata pari a euro 69.140,88;

Preso atto della esistenza di risorse residue, determinatesi con riferimento alla prima annualità del progetto «Eagle's wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», a titolarità del Comune dell'Aquila per un importo di euro 50.950,65;

Preso atto della richiesta rivolta dal Comitato di indirizzo alla struttura di missione di informare il CIPE dell'assegnazione di un importo di euro 128.292,23 per la seconda annualità del progetto «Eagle's wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico» a valere sulle suddette economie accertate e risorse residue, ritenendo che la differenza ancora disponibile di euro 3.517,54 potrà essere riassegnata alla terza annualità del medesimo progetto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto che alla luce delle economie accertate e delle risorse residue disponibili, è prevista l'assegnazione di euro 128.292,23 alla seconda annualità del progetto «Eagle's wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», a titolarità del Comune dell'Aquila.

Delibera:

1. Approvazione di un nuovo intervento e di un finanziamento integrativo per due interventi già approvati nel Programma RESTART.

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo RESTART» pari a euro 219.664.000,00 - tenuto conto degli interventi già approvati con le delibere di questo Comitato n. 49 del 2016, n. 70 e n. 115 del 2017, n. 25 e n. 56 del 2018, n. 20 e n. 54 del 2019 - in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione - sono approvati:

*a)* il nuovo intervento «Pit Terre della Baronia» per un costo complessivo pari a euro 5.353.716,39;

*b)* il finanziamento aggiuntivo per l'intervento «Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso» pari a euro 8.772.813,90;

*c)* il finanziamento aggiuntivo per il progetto «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila» pari a euro 3.934.805,00.

2. Assegnazione di risorse e copertura finanziaria.

2.1 È assegnato l'importo complessivo di euro 20.161.335,29 per gli interventi indicati al paragrafo 1 della presente delibera e per l'ultima *tranche* dell'intervento, già approvato dalla delibera di questo Comitato n. 49 del 2016, denominato «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere». La copertura finanziaria del suddetto importo complessivo è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E.

In particolare l'assegnazione delle risorse è così articolata:

*a)* un'assegnazione di euro 5.353.716,39 a favore del Comune di Castel del Monte, comune capofila del nuovo intervento «Pit Terre della Baronia», la cui realizzazione è prevista nell'arco di quattro anni;

*b)* un'assegnazione di euro 8.772.813,90 a favore del Comune dell'Aquila per l'intervento «Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso»;

*c)* un'assegnazione di euro 3.934.805,00 a favore del Comune dell'Aquila per l'intervento «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila»;

*d)* un'assegnazione di euro 2.100.000,00 a favore del Comune dell'Aquila, per poter provvedere alla programmazione delle attività previste per l'anno 2020 dall'intervento già approvato «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere».

3. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.

3.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di sviluppo realizzati con le risorse della presente delibera è svolto dalle Amministrazioni titolari, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, di cui al punto 7 dell'allegato 2 della delibera CIPE n. 49 del 2016.

3.2 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo RESTART al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Trasferimento delle risorse.

4.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle amministrazioni assegnatarie delle stesse.

5. Altre disposizioni.

5.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 14 maggio 2020

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1013*

**20A04851**

---

DELIBERA 14 maggio 2020.

**Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione del progetto «Collegio Ferrante d'Aragona» e assegnazione di risorse.** (Delibera n. 17/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal coordinamento dei Comuni del cratere, dall'ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'ufficio speciale per i Comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento «Casa Italia», l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2016, n. 936 recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e la delibera n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016, con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo Restart», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000,00 e alle amministrazioni titolari di detti interventi sono state assegnate risorse per l'anno 2016, per un importo pari a euro 36.000.000,00, comprensivo della quota per l'assistenza tecnica;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 2017, con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000,00 e sono state assegnate risorse per l'anno 2017, pari a euro 13.141.005,00;

Vista la delibera CIPE n. 115 del 2017, con la quale è stato approvato un nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse per l'anno 2017, pari a euro 1.070.306,37;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 2018, con la quale sono stati approvati due nuovi interventi, per un costo complessivo pari a euro 15.700.000,00 e sono state assegnate risorse per gli anni 2017 e 2018, pari a euro 17.826.973,51, destinate, in parte, ai nuovi interventi e, in parte, a interventi già approvati;

Vista la delibera CIPE n. 56 del 2018, con la quale sono state assegnate risorse per l'anno 2018, pari a euro 10.160.000,00, per interventi del Programma pluriennale di sviluppo Restart, già approvati con le citate delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2017;

Vista la delibera CIPE n. 20 del 2019, con la quale è stato approvato un nuovo intervento denominato «Progetto NUSES», a titolarità del Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI), per un costo a carico del Programma Restart pari a euro 7.000.000,00 per il biennio 2019-2020 e sono state assegnate risorse per gli anni 2018 e 2019 per il complessivo importo di euro 7.462.751,56, destinate, in parte, al suddetto Progetto NUSES e, in parte, ad altri interventi del Programma pluriennale di sviluppo Restart, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2017;

Vista la successiva delibera CIPE n. 54 del 2019, con la quale è stato approvato un finanziamento integrativo per il progetto «Dark Side 20 K», per un costo pari a euro 8.000.000,00 a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, e sono state assegnate risorse per gli anni 2017, 2018 e 2019, complessivamente pari a euro 8.847.297,00, ad alcuni interventi del Programma pluriennale di sviluppo Restart, già approvati con precedenti delibere di questo Comitato. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 71 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2018;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 6499-P dell'8 maggio 2020, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione che, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla suddetta Struttura di missione, sulla base delle decisioni del Comitato di indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, richiede l'assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009, a valere sulle risorse finanziarie attivabili pari a euro 219.664.000,00, destinate al Programma pluriennale di sviluppo denominato Restart, approvato con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016. Il valore complessivo della richiesta di assegnazione è di euro 24.461.335,29 e la copertura finanziaria è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dall'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E. La proposta prevede:

*a)* l'approvazione e il finanziamento di due nuovi progetti;

*b)* l'approvazione di un finanziamento aggiuntivo per due progetti già approvati nel Programma Restart con precedenti delibere di questo Comitato;

*c)* l'assegnazione di risorse per l'anno 2020 ad un intervento già approvato nel suddetto Programma;

*d)* la presa d'atto dell'assegnazione di economie accertate per euro 80.859,12 e di risorse residue per euro 50.950,65 alla seconda annualità del progetto «*Eagle's wings around the world*. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», a titolarità del Comune di L'Aquila.

Tenuto conto che, nell'ambito del punto *a)*, la suddetta proposta prevede:

1. di approvare un nuovo intervento denominato «Collegio Ferrante D'Aragona» e di assegnare l'importo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, titolare del progetto;

Tenuto conto che con delibera di questo Comitato adottata in data odierna è stata disposta l'assegnazione di un complessivo importo di euro 20.161.335,29 per i progetti previsti dalla citata nota informativa predisposta dalla Struttura di missione, al netto della proposta del nuovo progetto «Collegio Ferrante D'Aragona»;

Ritenuto opportuno procedere con separata delibera all'approvazione del nuovo progetto «Collegio Ferrante D'Aragona» e all'assegnazione condizionata dell'importo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, capofila del progetto;

Considerato che tale assegnazione è condizionata, entro i sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera di approvazione, alla costituzione della Fondazione «Ferrante d'Aragona», costituita con atto pubblico tra il Comune dell'Aquila, il Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI) e l'Università degli studi dell'Aquila, e al contestuale trasferimento dal Comune dell'Aquila alla suddetta Fondazione del patrimonio immobiliare necessario alla realizzazione del progetto;

Tenuto conto che il collegio universitario sarà organizzato secondo gli *standard* previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 936 del 2016 e che la Fondazione «Ferrante d'Aragona», senza fini di lucro, non potrà distribuire utili e sarà qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai fini del codice degli appalti;

Considerato che il progetto «Collegio Ferrante D'Aragona», che prevede la realizzazione di un collegio universitario con residenzialità diffusa nell'area della Città dell'Aquila e in particolare nel suo centro storico, è ritenuto rilevante per lo sviluppo del territorio, soprattutto qualora, dopo un triennio dall'avvio, dovesse ottenere dal Ministero per l'università e la ricerca il riconoscimento della qualifica di «Collegio universitario di merito»;

Considerato che il costo totale del progetto è pari a euro 7.031.800,00, di cui euro 4.300.000,00 a valere su fondi Restart, e che l'impegno delle tre amministrazioni pubbliche - Università dell'Aquila, GSSI e Comune dell'Aquila - alla sostenibilità finanziaria complessiva del progetto sarà riportato all'atto della costituzione della Fondazione sotto forma di un accordo, sottoscritto dai tre enti pubblici della costituenda Fondazione «Ferrante d'Aragona», che precisi gli impegni e le garanzie di copertura dei costi di ciascuno;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione del nuovo progetto «Collegio Ferrante D'Aragona»

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo Restart» pari a euro 219.664.000,00 - tenuto conto degli interventi già approvati con le delibere di questo Comitato n. 49 del 2016, n. 70 e n. 115 del 2017, n. 25 e n. 56 del 2018, n. 20 e n. 54 del 2019 - in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, è approvato il progetto «Collegio Ferrante D'Aragona»;

2. Assegnazione condizionata di risorse e copertura finanziaria

2.1 È assegnato l'importo complessivo di euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, per il progetto indicato al paragrafo 1 e la copertura finanziaria è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dall'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, tabella E;

2.2 Tale assegnazione è condizionata, entro i sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera, alla costituzione della Fondazione Ferrante d'Aragona e al contestuale trasferimento alla suddetta Fondazione del patrimonio immobiliare necessario alla attuazione del progetto, così come approvato. All'atto della costituzione della Fondazione sarà riportato l'accordo sottoscritto dalle tre amministrazioni pubbliche della costituenda Fondazione «Ferrante d'Aragona» - Università dell'Aquila, GSSI e Comune dell'Aquila - che precisi gli impegni e le garanzie di ciascuno.

2.3 Il mancato avveramento delle condizioni sopra illustrate comporterà la decadenza dell'assegnazione e la rimodulazione delle risorse da parte di questo Comitato al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace riutilizzo.

3. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

3.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di sviluppo realizzati con le risorse della presente delibera è svolto dalle amministrazioni titolari, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, di cui al punto 7 dell'allegato 2 della citata delibera CIPE n. 49 del 2016.

3.2 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo Restart al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Trasferimento delle risorse

4.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, previo avveramento delle condizioni di cui al punto 2.2, in coerenza a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle amministrazioni assegnatarie delle stesse.

5. Altre disposizioni

5.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016, e successive modificazioni.

Roma, 14 maggio 2020

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1014*

**20A04852**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amukine Med»

*Estratto determina AAM/PPA n. 474/2020 del 2 settembre 2020*

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/788.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Amuchina S.r.l. con sede in via Pontasso, 13 - 16015 Casella, Genova, codice fiscale 00264440108:

medicinale AMUKINE MED;

A.I.C. n. 032192041 - «0,05% spray cutaneo, soluzione» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032192039 - «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 032192015 - «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 032192027 - «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml,

alla società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede in Viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale 03907010585.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati*

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

medicinale: AMUKINE MED;

confezione: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 032192039; lotti: 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973;

confezione: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 032192015; lotti: 196 - 197 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220;

confezione: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032192027; lotti: 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270;

confezione: «0,05% spray cutaneo, soluzione» flacone 200 ml - A.I.C. n. 032192041; lotti: 046 - 047 - 048 - 054 - 055 - 056.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A04797**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Eurogenerici»

*Estratto determina AAM/AIC n. 117/2020 del 9 settembre 2020*

Procedure europee numeri:

CZ/H/0792/001/DC;

CZ/H/0792/001/IB/001/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFENAC EUROGENERICI, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154.

Confezioni:

«10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 60 g - A.I.C. n. 046045011 (in base 10) 1CX5UM (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 100 g - A.I.C. n. 046045023 (in base 10) 1CX5UZ (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: due anni.

Validità dopo prima apertura: sei mesi.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C, non refrigerare o congelare.

Dopo prima apertura: conservare a temperatura inferiore a 25°C, non refrigerare o congelare.

Composizione:

principio attivo:

ogni grammo di gel contiene 10 mg di diclofenac sodico;

eccipienti:

idrossido di sodio (per l'aggiustamento del *pH)*;

idrossietilcellulosa;

carbomer;

propilene glicole (E1520);

trigliceridi a catena media;

propil-paraidrossibenzoato (E216);

metil-paraidrossibenzoato (E218);

acqua depurata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A., Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,Lotes 8, 15 e 16 - 3450-232 Mortágua - Portogallo.

*Indicazioni terapeutiche*

Per il trattamento sintomatico locale negli adulti di:

dolore muscolare acuto da lieve a moderato;

dolore in presenza di distorsioni acute, stiramenti e contusioni a seguito di un trauma contusivo.

Per il trattamento a breve termine negli adolescenti a partire dai 14 anni di età: trattamento sintomatico locale del dolore in presenza di distorsioni acute, stiramenti e contusioni a seguito di un trauma contusivo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC-Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A04903**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 2 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Bergamo, Console onorario del Regno di Svezia in Venezia.

**20A04846**

### Rilascio di *exequatur*

In data 2 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Riccardo Illy, Console onorario della Repubblica Francese in Trieste.

**20A04847**

### Rilascio di *exequatur*

In data 28 agosto 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Gianfilippo Laurini, Console onorario del Paraguay in Napoli.

**20A04848**

### Rilascio di *exequatur*

In data 2 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Sergey Yurievich Patronov, Console generale della Federazione russa in Palermo.

**20A04904**

### Rilascio di *exequatur*

In data 7 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Luis Pablo Niscovolos, Console generale della Repubblica argentina in Milano.

**20A04905**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Individuazione e distribuzione, per ciascuna Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, attivata per l'A.A. 2019/2020, dei contratti di formazione medica specialistica e dei relativi requisiti.

Si comunica che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 15 settembre 2020 e decreto direttoriale integrativo del 15 settembre 2020 si è provveduto all'individuazione e alla distribuzione, per ciascuna Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, attivata per l'A.A. 2019/2020, dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, con risorse regionali e con risorse di altri enti pubblici e/o privati, e dei posti riservati a ciascuna delle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, nonché all'indicazione dei requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di ulteriori requisiti specifici.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della ricerca al predetto indirizzo: www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it".

**20A04995**

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-229) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.